Sentenza della Corte costituzionale n. 8/2017.

Materia: giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale.

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n.

37 (Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell'articolo 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante "Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)", nella parte in cui prevede che il personale dell'A.R.P.A.B., nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione. Secondo il ricorrente, la disposizione costituzionale da ultimo citata, affidando alla legge statale la materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale", sottrarrebbe al legislatore regionale qualsiasi possibilità di attribuire ai funzionari dell'Agenzia regionale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Seppure la disposizione in questione sia stata abrogata dalla successiva legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2016), a parere della Corte, non essendovi prova della mancata applicazione della medesima norma abrogata, gli effetti medio tempore presumibilmente prodotti dalla stessa sono tali da richiedere un espresso intervento dichiarativo dell'incostituzionalità della norma, non bastando a tal fine una mera pronuncia di cessazione della materia del contendere. Infatti, nonostante la disposizione censurata sia rimasta in vigore, prima della sua espressa abrogazione (sfornita, del resto, di effetti retroattivi), per un lasso temporale "non eccessivo in termini assoluti", la Corte rileva, in ogni caso, la natura auto-applicativa della stessa (ex multis, sentenze n. 149 e n. 16 del 2015). Inoltre, la disposizione impugnata si pone in parziale continuità normativa con quanto previsto dalla precedente legge Regione Basilicata 19 maggio 1997, n. 27 (Istituzione dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata. A.R.P.A.B.), la quale - all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo - prevedeva che "[i]l Direttore dell'A.R.P.A.B. con proprio atto individua il personale che ai fini dell'espletamento delle attività di istituto deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria". La Corte evidenzia che, malgrado le formulazioni non coincidenti, le due disposizioni mirano allo stesso obiettivo, cioè attribuire al personale dell'A.R.P.A.B. la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria: anche tale parziale continuità normativa induce a non escludere che la disposizione ora impugnata abbia trovato applicazione nel territorio regionale. A parere della Corte costituzionale il recente intervento del legislatore statale, di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale), che autorizza i legali rappresentanti delle agenzie regionali per la protezione ambientale ad individuare e nominare, tra il personale ispettivo, i dipendenti presenti che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, non consente di far ritenere superato lo sconfinamento di competenze posto in essere mediante l'adozione della norma censurata, in violazione dell'articolo 117 Cost. In adesione a una consolidata giurisprudenza elaborata dalla medesima Corte (*ex plurimis* Corte cost. n. 35 del 2011, n. 167 del 2010, n. 313 del 2003), quest'ultima ha pertanto accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata, dichiarandone la fondatezza, in quanto ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati all'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nonché quelli ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 del medesimo codice, aggiungendo che le fonti da ultimo richiamate non possono che essere statali.